

TRIBUNALE DI NOVARA

Oggi 26/02/2019, davanti al giudice del lavoro, Marta Criscuolo, compagno per il ricorrente l'avv. Mara Biella in sostituzione dell'avv. Simone Forte per delega orale e per l'Inail l'avv. Rosa Battagliese, anche in sostituzione dell'avv. Pasut per l'Inps, e per Agenzia delle Entrate Riscossione l'avv. Laura Salvitto in sostituzione dell'avv. Aldo Bruzzone.

I difensori discutono la causa richiamandosi ai rispettivi atti. L'avv. Biella disconosce la sottoscrizione della copia fotostatica delle cartelle di pagamento prodotte in un'unica facciata su cui non è leggibile la firma della ricorrente e non è decifrabile il bollo dell'ufficio.

I procuratori discutono la causa richiamandosi ai rispettivi atti.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nei termini di seguito esposti.



TRIBUNALE DI NOVARA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice, Marta Criscuolo, all'udienza del 26.2.2019, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 168/2018 reg. gen. sez. lav., promossa da

ZEFI Majlinda (C.F.: ZFEMLN78S61Z100F), rappresentata e difesa dall'avv.



Simone Forte del foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Galleria Strasburgo 2, ricorrente
nei confronti di

Agenzia delle Entrate – Riscossione, (P.I. 13756881002), in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Bruzzone del foro di Genova, resistente
nonché nei confronti di

I.N.P.S., Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del Presidente, l.r.p.t., C.F. 80078750587, in proprio e quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. Franco Pasut, in virtù di procura generale richiamata in atti,
resistente

e di **ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICRUAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.)**, in persona l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Battagliese, in virtù di procura generale richiamata in atti,
avente ad oggetto: opposizione avverso estratto di ruolo e cartelle di pagamento
Conclusioni: come da rispettivi atti di costituzione.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 9.3.2018, la ricorrente in epigrafe chiedeva di accertare, previa sospensione dell'esecutività, l'illegittimità, la nullità, l'inesistenza e comunque la mancata notifica delle seguenti due cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito di cui assumeva aver avuto conoscenza soltanto in data 21.2.2018, mediante estratto di ruolo (sub doc. 1 ric.) rilasciatole in tale data:

- 1) cartella n. 073 2015 0007465652, relativa a crediti Inail;
- 2) avviso di addebito n. 373 2014 0002547071, relativo a contributi previdenziali INPS;
- 3) cartella n. 073 2015 0003393363, relativa a crediti Inail.

2. Allegando l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, la ricorrente chiedeva di annullare le cartelle e l'avviso di addebito impugnati poiché mai a lei notificati, deducendo, in via preventiva, una pluralità di eccezioni sulla regolarità dell'eventuale notifica che allegava era onere degli enti convenuti provare.



3. Agenzia delle Entrate Riscossione, Inps e Inail costituitisi in giudizio fornivano prova della notifica dei titoli esecutivi e della presentazione altresì di una domanda di rateizzazione da parte della Zefi per i titoli sub 2) e 3), e resistevano al ricorso opponendosi alla sospensiva.

4. All'udienza del 21.6.2018, il difensore di parte ricorrente dichiarava di disconoscere le copie dei referti prodotti dalle controparti e, negata la sospensiva, la causa veniva rinviata senza istruttoria, all'udienza odierna in cui è stata discussa e decisa.

5. Le domande appaiono in primo luogo inammissibili per carenza di interesse ad agire. Infatti, come chiarito dalla Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 12-05-2015) 02-10-2015, n. 19704) il "ruolo", che ha una sua precisa definizione legislativa (artt. 10 lett. b) -12 del D.P.R. n. 602 del 1973 e art. 24 d.lgs. 46/1999), è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorchè sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell'"ufficio competente" (cioè dell'ente creditore impositore), e quindi un "atto" che, siccome espressamente previsto e regolamentato da norme legislative primarie, deve ritenersi tipico sia quanto alla forma che quanto al contenuto sostanziale, in cui sono iscritte le somme dovute dai contribuenti, il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa, e che "è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato" e che "con la sottoscrizione, diviene esecutivo" e costituisce pertanto titolo esecutivo.

6. In quanto titolo esecutivo, lo stesso, sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un suo delegato, giusta il dettato del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24, comma 1, viene consegnato al concessionario della riscossione dell'ambito territoriale cui esso si riferisce (oggi all'Agenzia delle Entrate Riscossione), che, a sua volta, in forza del ruolo ricevuto, redige "in conformità al modello approvato", "la cartella di pagamento" (che, per il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, "contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con



l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata") e provvede (ai sensi del successivo art. 26) alla "notificazione della cartella di pagamento" al debitore.

7. Il ruolo è pertanto atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento; ed è atto impugnabile, per quanto attiene ai crediti previdenziali, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ex art. 24 c. 5 d.lgs. 46/1999, a pena di inammissibilità.

8. L'"estratto di ruolo" è invece un documento rilasciato dal concessionario della riscossione che non è specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente. Esso - che viene formato (quindi consegnato) soltanto su richiesta del debitore - costituisce (v. Consiglio di Stato, 4[^], n. 4209 del 2014) semplicemente un "elaborato informatico formato dall'esattore... sostanzialmente contenente gli... elementi della cartella...", quindi anche gli "elementi" del ruolo afferente quella cartella.

9. Il "ruolo", come atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione, è un "provvedimento" proprio dell'ente impositore e quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell'ente suddetto; l'"estratto di ruolo", invece, è (e resta sempre) solo un "documento" (un "elaborato informatico... contenente gli... elementi della cartella", quindi unicamente gli "elementi" di un atto impositivo) formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta.

10. Proprio la *inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse concreto e attuale (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato (così Cass. Sez. U, **Sentenza** n. 19704 del 02/10/2015 (Rv. 636309 - 01); Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 22184 del 22/09/2017 (Rv. 645996 - 01))*.



11. Cionondimeno, le sezioni Unite cit. hanno però affermato che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, senza che vi osti l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato, unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma -, non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e, quindi, non escluda la possibilità di far valere anche prima, appena avutane conoscenza, la suddetta invalidità, che, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, ha prodotto l'avanzamento del procedimento di imposizione e riscossione, con relativo interesse del contribuente a contrastarlo il più tempestivamente possibile, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

12. L'impugnazione dell'estratto di ruolo quindi, intanto è possibile, unitamente all'atto impositivo, solo in funzione recuperatoria, qualora non sia stata notificata o non sia stata regolarmente notificata la cartella, per contestare il merito della pretesa creditoria, non avendo, diversamente, il debitore, alcun interesse attuale e concreto (ex art. 100 c.p.c.) ad impugnare l'estratto di ruolo in sé, in quanto tale, e autonomamente, e quindi a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo nessun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento "estratto di ruolo" (che, come detto, non contiene nessuna autonoma e/o nuova pretesa impositiva, diretta o indiretta), senza incidere su quanto in esso rappresentato.

13. Nella fattispecie oggetto di giudizio pertanto, posto che parte ricorrente si è limitata ad eccepire l'irritualità/omissione del procedimento notificatorio, senza sollevare alcuna specifica contestazione sul merito della pretesa creditoria ma prospettando solo astratte



contestazioni in via preventiva su eventuali vizi di notificazione, si reputa che, in primo luogo, difetti un concreto interesse ad agire, in quanto i vizi di notifica lamentati dalla ricorrente, ove anche in ipotesi sussistenti, comporterebbero solo la declaratoria di invalidità della notifica delle cartelle e dell'avviso di addebito, senza incidere però sulla pretesa creditoria che resterebbe valida e azionabile con una nuova notifica, non essendo peraltro neanche stata eccepita né constando maturata la prescrizione dei relativi crediti.

14. In secondo luogo, sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'Inail, in quanto la ricorrente eccepisce solo vizi relativi alla notifica delle due cartelle Inail, rimessa dagli artt. 24-26 dpr 602/1973 al concessionario, investito della procedura di riscossione, tenuto appunto a curare la notifica della cartella di pagamento, dopo la consegna del ruolo da parte dell'Ufficio impositore titolare del credito.

15. L'Inps è invece legittimato passivo limitatamente alle eccezioni relative alla notifica dell'avviso di addebito rimessa all'Ente previdenziale dall'art. 30 del D.L. 78/2010, conv. nella L. 122/2010.

16. Venendo al merito, l'Inps ha prodotto l'avviso di addebito n. 373 2014 0002547071, formato il 23.12.2014, relativo a contributi previdenziali INPS per il periodo 2/2013, spedito a mezzo posta con racc. n. 65029570425-4 (come riportato sull'avviso di addebito, sulla sinistra in alto) per € 416,99 per contributi e sanzioni, e copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata, riferibile appunto, in ragione dello stesso numero seriale sullo stesso riportato, al predetto avviso di addebito, che risulta consegnata il 19.2.2015 alla stessa Zefi Majlinda che ha peraltro sottoscritto la ricevuta con firma estesa e leggibile.

17. Agenzia delle Entrate Riscossione ha, a sua volta, prodotto il referto della notifica della cartella n. 073 2015 0003393363, relativa a crediti Inail risalenti agli anni 2013, 2014 e 2015, ricevuta il 12.9.2015 dalla destinataria personalmente, per come attestato dall'agente postale sull'avviso di ricevimento, pur essendo chiaramente leggibile il solo cognome Zefi del ricevente, e l'avviso di ricevimento della racc. inviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., relativa alla cartella n. 073 2015 0007465652, relativa sempre a crediti Inail



riferiti all'anno 2015, ricevuta il 30.3.2016 dal ricevente che ha apposto una stessa firma leggibile "Zefi".

18. La stessa resistente ha anche prodotto l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata il 30.9.2015 dalla sig.ra Zefi Majlinda per i debiti di cui all'avviso di addebito Inps e alla cartella Inail n. 073 2015 0003393363, a riprova della conoscenza degli stessi da parte della ricorrente da data ben anteriore al rilascio dell'estratto di ruolo e a confutazione delle pretestuose eccezioni sulle notifiche sollevate in questa sede.

19. Si reputa pertanto provata la regolare notifica delle due cartelle e dell'avviso di addebito atteso che di nessun pregio è il disconoscimento della conformità all'originale della documentazione prodotta in copia, operato all'udienza del 21.6.2018 da parte ricorrente, e reiterato oggi in udienza, essendo in primo luogo leggibile la firma del ricevente, visibile il timbro e il bollo dell'ufficio e la firma dell'incaricato alla distribuzione.

20. Per giurisprudenza consolidata maggioritaria poi, l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotostatica di una scrittura implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, in quanto la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa, in modo inequivoco, gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. Sez. 3, **Sentenza n. 7775 del 03/04/2014** (Rv. 629905 - 01); Sez. 2, **Sentenza n. 28096 del 30/12/2009** (Rv. 610586 - 01)).

21. Nella specie, parte ricorrente, dolendosi della scarsa leggibilità – peraltro all'evidenza insussistente - della firma del ricevente e dell'incaricato alla distribuzione ovvero della non decifrabilità del bollo apposto sui referti non allega la difformità delle copie dagli originali e perciò non nega la genuinità delle copie prodotte o la loro



conformità agli originali ma si limita a lamentarne una non buona leggibilità – per vero insussistente - sicché, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la copia fotostatica dei referti prodotti finisce con l'avere la stessa efficacia probatoria dell'originale, non equivalendo tale doglianza e generica contestazione operata dalla ricorrente a disconoscimento (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 11/01/2018, n. 554).

22. Giova poi rammentare come, in tema di riscossione delle imposte e dei contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire, come nella specie, anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione, effettuata su istanza del soggetto legittimato, e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass. Sez. 5, **Sentenza n. 6395 del 19/03/2014** (Rv. 630819 - 01).

23. In tal caso, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

In relazione a detta modalità di notificazione, non è di conseguenza affatto necessario che il *concessionario* della riscossione produca l'originale o la *copia della cartella* di



pagamento notificata, né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, essendo senz'altro sufficiente l'avvenuta produzione in giudizio degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, rispondendo tale soluzione anche alla norma che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la *copia della cartella* con la relazione di *notifica* o l'*avviso di ricevimento*, in ragione della forma di notificazione prescelta (Cass. Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 19795** del 25/07/2018 (Rv. 649948 - 01).

24. Si osserva inoltre che, anche di recente, la Cassazione, con sent. Sez. V, Sent., (ud. 18-06-2018) 30-10-2018, n. 275613, ha avuto modo di affermare che: “Costituisce principio consolidato - cui si intende dare continuità in questa sede - quello per cui la notificazione della cartella, emessa per la riscossione di imposte o sanzioni, può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. Tale soluzione, in particolare, risponde al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l'onere, per l'esattore, di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con l'avviso di ricevimento (cfr. Cass. 4567/2015 e Cass. 16949/2014): in tale sistema, infatti, è proprio l'ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (cfr. anche Cass., 6395/2014). Ai fini del perfezionamento della notifica opera, dunque, il D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, secondo cui è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; con l'ulteriore precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poichè la relazione tra la



persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (cfr. Cass. 11708/2011; Cass. 14327/2009)".

25. Va poi ugualmente disattesa la doglianza secondo cui l'onere di provare il contenuto del plico spedito graverebbe sul mittente atteso che: "In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova" (Cfr. Cass. Sez. 5 - , **Sentenza n. 16528 del 22/06/2018** (Rv. 649227 - 02)).

26. Premesso inoltre che i referti di notifica prodotti in causa sono tutti riferibili, per gli estremi su di essi riportati, alle cartelle e agli avvisi di pagamento notificati, quanto alla dedotta necessità degli adempimenti previsti dall'art. 7 della l. 890/1982, va ribadito che, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari (fattispecie relativa a notifica nei confronti di una società rispetto alla quale non è stata ritenuta applicabile il disposto dell'art. 145 c.p.c.) e dovendo trovare applicazione le sole disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal codice postale e quindi dagli artt. 32-39 del DM 9.4.2001 (Cass. Sez. 5 - , **Sentenza n. 23511 del 18/11/2016** (Rv. 641871 - 01)).

27. Da tutto quanto precede deriva l'inconsistenza di tutte le molteplici generiche e



preventive doglianze sulla regolarità della notifica delle due cartelle e dell'avviso di addebito - di cui la ricorrente assumeva di aver avuto conoscenza solo con il rilascio dell'estratto di ruolo, il 21.2.2018, nonostante per due di essi avesse inoltrato richiesta di rateizzazione già il 3.9.2015 -.

28. Provata la regolare notifica delle cartelle e dell'avviso di addebito, la ricorrente era quindi decaduta dalla deduzione di vizi formali inerenti i titoli esecutivi, le cartelle e la loro notifica, integranti opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. Sez. 6 - L, *Ordinanza n. 15116 del 2015*) da far valere, ex art. 29 d.lgs. 46/1999 e 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica delle cartelle, così come era decaduta, ex art. 24 c.5 d.lgs. 46/1999, dalla possibilità di impugnazione del ruolo e delle cartelle per vizi di merito, proponibile entro quaranta giorni dalla notifica; opposizioni per vero comunque non proposte nell'odierno giudizio in cui viene lamentata dalla ricorrente soltanto la mancata notifica delle cartelle e nulla di più.

29. La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, e all'avviso di addebito, ha pertanto determinato tale decadenza e prodotto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo e premiale di cui all'estratto di ruolo per cui è causa.

30. Il ricorso per le motivazioni che precedono non può perciò trovare accoglimento.

31. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accerta il difetto di legittimazione passiva dell'Inail;
- 2) respinge il ricorso;
- 3) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in complessivi € 1.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso, ex art. 2 DM 55/2014, in favore di ciascuna parte convenuta, ed oltre Iva e Cpa per la sola Agenzia delle Entrate Riscossione.

Novara, 26.2.2019

Il Giudice Marta Criscuolo



